

CANONI LEASING E SPESOMETRO

Dopo l'annuncio della **proroga** al 31 gennaio 2012 del **termine di presentazione** della comunicazione di cui all'art. 21 del DL n. 78/2010 (cosiddetto "**spesometro**") per l'anno 2010 (provvedimento direttoriale n. 186218/2011 del 21 dicembre 2011), con il comunicato stampa del 22 dicembre 2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori, e per certi versi inattesi, **chiarimenti** in relazione alle operazioni da includere nella comunicazione tra i quali quelli riguardanti l'**obbligo di indicazione** nella comunicazione, di cui all'art. 21 del DL n. 78/2010, dei **canoni di leasing** o di noleggio da parte degli utilizzatori dei beni detenuti in **locazione** finanziaria o noleggio, in quanto, a parere dell'Amministrazione, l'esonero ricade solamente in capo alla società di leasing o di **noleggio**, per le quali sussiste l'obbligo di indicazione dei suddetti contratti nella comunicazione effettuata all'Anagrafe tributaria.

Le operazioni ed i soggetti esclusi dalla comunicazione: In relazione a tale questione, secondo quanto stabilito dal provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 (§ 2.4), sono **escluse dall'obbligo** di comunicazione, di cui all'art. 21 del DL 78/2010, le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 605/73. Tale esonero si giustifica con l'ovvia considerazione che trattasi di **operazioni già monitorate** a seguito dell'obbligo di comunicazione previsto a carico dei soggetti obbligati in funzione della tipologia di operazione.

Per quanto riguarda i **contratti di leasing**, ovvero di locazione e noleggio, il suddetto **obbligo** di comunicazione all'Anagrafe tributaria ricade in capo **alle società di leasing** (per tutti i beni), ovvero da parte degli operatori commerciali che locano o noleggiano alcuni beni mobili. Da ciò **sembrava** potersi desumere che tale adempimento sostituisse in toto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010, sia in capo ai **soggetti concedenti** (società di leasing od operatore commerciale) sia in capo ai **soggetti utilizzatori** dei beni, anche in funzione del tenore letterale del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 che sembra in modo inequivocabile riferirsi ad un'ipotesi di esclusione "oggettiva" e non "soggettiva".

Le operazioni ed i soggetti obbligati alla comunicazione: l'Agenzia delle Entrate, precisando che l'**esonero** in questione deve considerarsi di tipo "soggettivo" e quindi **riservato** alle società di leasing ed agli operatori commerciali che pongono in essere l'operazione, pone in capo ai soggetti utilizzatori, l'obbligo di **comunicazione** di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (fermo restando che l'importo sia almeno pari alla soglia minima di riferimento).

le operazioni da dichiarare: per la **verifica della soglia** per i contratti di locazione finanziaria e di noleggio (25.000 euro per l'anno 2010 e 3.000 euro per gli anni successivi), si deve tener conto del **canone maturato** in ciascun anno solare, in quanto trattasi di accordi da cui derivano **corrispettivi periodici** (§ 2.2 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010)

Fonte: comunicato stampa del 22 dicembre 2011 dell'Agenzia delle Entrate

Busto Arsizio, 13 gennaio 2012